



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e le Scuole dell'Infanzia private, non statali, paritarie per il Servizio di Mensa - Anno scolastico 2024/2025. Legge Regionale 08/05/1985, n. 27.

L'anno 2024, giorno del mese di in Reggio Calabria, presso il Palazzo del CE.DIR., via Michele Barillaro, Torre 1, piano I, sono presenti:

Da una parte

Il Comune di Reggio Calabria (Codice Fiscale 00136380805) rappresentato dalla dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti, nata a Reggio di Calabria il 23/02/1981, Codice Fiscale RSCGLM81B23H224B, nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore 11 "Istruzione, Sport, Politiche giovanili, Partecipate"

Dall'altra parte

La Scuola dell'Infanzia, privata, paritaria (di seguito "Scuola")
con sede in Reggio di Calabria, via, Codice Fiscale
....., legalmente rappresentata da, nato/a
a il, Codice Fiscale

Premesso che:

- gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977 stabiliscono, rispettivamente, che le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica sono destinate a favore degli alunni delle istituzioni pubbliche o private e che dette funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
- la Regione Calabria, con la Legge Regionale n. 27/85, ha dettato norme in materia di diritto allo studio, disciplinando le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni, promuovendo interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, in conformità ed in attuazione ai dettami costituzionali e da quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 8 maggio 1985 n. 27 prevedono, tra l'altro, che a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia sono attuati servizi di mensa e di trasporto e forniti i sussidi speciali per gli alunni disabili e che le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dai predetti interventi da parte dei Comuni che ne disciplinano le modalità di erogazione sulla base di apposite convenzioni;
- l'art. 17 della medesima L. R. prevede che i servizi di mensa sono organizzati dai Comuni e che "tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture ed attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione";

- la Legge n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;
- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella Scuola dell’infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla Scuola dell’infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 05 agosto 2024 avente ad oggetto: “AVVIO DI UN SISTEMA SPERIMENTALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – ATTO DI INDIRIZZO”;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato dalla dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti, nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore 11 “Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Partecipate” del medesimo Comune, riconosce ed assicura, in favore delle Scuole dell’infanzia private, non statali, paritarie, come sopra rappresentate, un contributo per il servizio di mensa per l’anno scolastico 2024/2025, secondo un sistema sperimentale, che potrà essere strutturato, nelle modalità, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, all’esito dell’esame dei risultati conseguiti.

Art. 3

Ciascuna delle Scuole in convenzione:

1. accoglie indistintamente bambini e bambine senza alcuna discriminazione, che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, salvo i diversi termini che dovessero intervenire in materia per effetto di norme di legge, regolamento, decreti o circolari ministeriali;
2. determina, nell'ambito della propria autonomia, la data di inizio dell'anno scolastico assicurando una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia statali;
3. si impegna:
 - a) a rispettare gli ordinamenti per l’attività educativa vigenti in materia ed a costituire gli Organi Collegiali nel rispetto delle previsioni della suddetta normativa;
 - b) a rispettare ed osservare principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 28.03.2003, n.53 e le disposizioni contenute nel D. Lgs. 19.02.2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia, nonché quelle del D.M. 83/2008 sul riconoscimento e mantenimento della parità scolastica;
 - c) a svolgere la propria attività educativa senza fini di lucro;

d) a prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19 febbraio 2024 avente ad oggetto la determinazione delle quote di contribuzione al servizio mensa determinate tenendo conto dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D. Lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii.;

e) a comunicare alle famiglie interessate il costo unitario del pasto determinato nella misura massima di €. 4,98 (Iva 4% inclusa) e le diverse fasce di contribuzione di seguito riportate:

FASCIA	ISEE	PARTECIPAZIONE AL COSTO	COSTO (IVA INCLUSA)
A	Non superiore a €. 1.500	Esenzione totale	€. 0
B	Superiore a €. 1.500 e fino a €. 3.000	31,26% del costo unitario del servizio	€. 1,57
C	Superiore a €. 3.000 e fino a €. 6.000	47,50% del costo unitario del servizio	€. 2,38
D	Superiore a €. 6.000 e fino a €. 12.000	60,00% del costo unitario del servizio	€. 3,01
E	Superiore a €. 12.000 e fino a €. 18.000	75,00% del costo unitario del servizio	€. 3,75
F	Superiore a €. 18.000	100,00% del costo unitario del servizio	€. 4,98

e) al rispetto ed all'applicazione per il personale dipendente delle norme previste dalla vigente normativa in materia, nonché dalla C.C.N.L. di settore;

f) al rispetto delle direttive emanate dal Comune per la disciplina dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

1. I competenti organi scolastici dovranno provvedere:

PER IL SERVIZIO MENSA

- a realizzare nelle proprie strutture il servizio di mensa per i bambini frequentanti la stessa Scuola, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie in materia e del sistema di prevenzione H.A.C.C.P., nonché delle disposizioni vigenti relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare applicando, in particolare, una tabella dietetica che, sotto la loro personale responsabilità, tenga conto di eventuali casi di intolleranze/allergie. Tale tabella dovrà essere approvata dalle competenti autorità sanitarie, ove previsto;

- ad impiegare nel servizio di mensa personale in possesso delle certificazioni sanitarie previste e di uno o più attestati rilasciati da enti accreditati a seguito della frequenza di un idoneo corso di formazione e/o aggiornamento in materia di igiene alimentare, con specifico riferimento all'attività di ristorazione, anche ai fini della corretta applicazione del sistema HACCP e dei manuali di corretta prassi igienica per la prevenzione della contaminazione degli alimenti;

- ad accertare giornalmente, tramite i responsabili di ciascun refettorio, prima che si dia inizio alla somministrazione dei pasti, il numero dei bambini che chiedono di fruire della mensa;

- alla vigilanza ed al controllo sul rispetto della somministrazione dei pasti nella quantità e qualità dei prodotti prescritti dalla tabella dietetica.

2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ciascuna delle Scuole in convenzione ha la facoltà di apportare alla tabella dietetica variazioni, purché conformi alle regole di sana ed equilibrata alimentazione e previa autorizzazione della competente Autorità sanitaria.

Art. 5

1. E' riconosciuto alle Scuole dell'Infanzia in convenzione un numero massimo di utenti pari a quello riportato nell'autorizzazione igienico-sanitaria.
2. Il Comune si impegna a versare a ciascuna delle Scuole in convenzione per l'attuazione del servizio di cui agli articoli precedenti un contributo, per ogni alunno ammesso a fruire del servizio stesso, uguale ad un massimo di 180 giorni scolastici (riparametrati al periodo di riferimento);
3. E' riconosciuto un contributo per il servizio **mensa** uguale a quello corrisposto dal Comune alle scuole dell'infanzia statali sulla base delle tariffe di cui alla Delibera di Giunta n. 26 del 19 febbraio 2024, moltiplicato per i pasti fruiti dagli alunni nel periodo di riferimento.

Art. 6

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito agli articoli precedenti, il Comune mette a disposizione un applicativo informatico, del tutto analogo a quello impiegato per l'erogazione del servizio mensa nelle scuole statali.

- A. Le scuole interessate devono registrarsi al portale <https://refezionescolastica.reggiocal.it> accedendo alla sezione relativa alle **scuole private** e poi cliccando su Area Amministrazione, Accedi e poi **Registrati come Scuola** presente nella maschera di accesso.
- B. Le famiglie interessate, previo accesso con credenziali digitali SPID/CIE, dovranno iscrivere il proprio figlio al servizio di mensa dall'applicativo <https://refezionescolastica.reggiocal.it>, indicando, tra tutti i dati richiesti, il modello ISEE da allegare ed in corso di validità per tutte le fasce tranne che per la fascia massima F.
Si fa presente alle famiglie interessate che il pagamento del costo dei pasti, da effettuare con cadenza mensile, dovrà essere eseguito esclusivamente solo sul portale dei pagamenti per i cittadini verso la Pubblica Amministrazione con pagoPA MyPay (Link <https://pagopa.regione.calabria.it>).
- C. Per la procedura operativa, sull'utilizzo del portale di refezione scolastica, si rimanda al link della refezione scolastica, sopra indicato, cliccando sulla voce **Aiuto** presente in fondo alla pagina.

A seguito della approvazione della ricarica da parte dell'operatore, il genitore/tutore potrà eseguire la prenotazione dei pasti fino ad esaurimento del credito.

Il genitore potrà procedere ad annullare il pasto prenotato per eventuali assenze dell'alunno entro le ore 9:00 dello stesso giorno. In caso contrario, il costo del pasto verrà addebitato.

Il pagamento dei pasti avverrà secondo le modalità già in uso per le scuole statali, come di seguito riportate:

- 1.collegarsi all'indirizzo: <https://pagopa.regione.calabria.it>;
- 2.eseguire l'accesso con credenziali digitali SPID/CIE;
- 3.cliccare su "ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO" (in basso a destra);
- 4.selezionare come Ente "COMUNE DI REGGIO CALABRIA";
- 5.cliccare su "Tipologia di pagamento" e selezionare "**BORSELLINO RICARICA MENSA SCUOLE PRIVATE**", cliccare su "procedi";
- 6.inserire i dati anagrafici dell'alunno/a (cognome, nome e codice fiscale), tutti gli altri dati obbligatori compresi quelli del richiedente/intestatario (genitore/tutore);

La Scuola potrà accedere alla piattaforma, oltre per le funzionalità offerte dal portale, per visionare le prenotazioni giornaliere dei pasti la cui erogazione continuerà ad avvenire a cura della Scuola

stessa, salvo che essa non voglia avvalersi dell'operatore economico scelto dalla Amministrazione Comunale. I pasti erogati devono essere rendicontati e fatturati dalle scuole entro giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione del servizio.

Il Comune provvederà al pagamento delle fatture nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Il servizio di refezione verrà erogato a cura della Scuola.

Il personale impiegato nel summenzionato servizio è assunto direttamente dalla Scuola, nel rispetto delle norme vigenti in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e soggiace al trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore.

A tal proposito la Scuola si impegna a trasmettere al Comune un elenco di tale personale, con il dettaglio del livello di inquadramento e della tipologia di rapporto di lavoro prescelta.

Rimane inteso che il Comune è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità (versamento di contributi e premi assicurativi, pagamenti di stipendi, ecc.) derivante dai rapporti di lavoro in parola.

Art. 8

Le Scuole riconoscono la facoltà del Comune di effettuare controlli per assicurare all'Ente la garanzia della puntuale attuazione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione e la verifica del rispetto dei relativi obblighi, allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli agli interessi dello stesso Comune, fonti di responsabilità patrimoniale.

Eventuali irregolarità accertate all'esito dei summenzionati controlli, comporteranno la decadenza dal contributo, ferma restando ogni altra forma di responsabilità eventualmente configurabile.

Art. 9

Ciascuna delle Scuole in convenzione risponde civilmente e penalmente dei fatti ed atti commessi in occasione della erogazione del servizio mensa, esonerando e lasciando indenne il Comune da qualunque azione di risarcimento, indennità o pretesa, sia di terzi che della stessa Scuola, per i danni eventualmente cagionati nell'esercizio delle attività relative al servizio convenzionato.

Art. 10

1. Per accedere ai benefici di cui alla presente convenzione ciascuna delle Scuole dovrà presentare al Comune, attraverso la piattaforma dedicata, i seguenti documenti:

- a) copia del decreto di riconoscimento della parità dell'Ufficio Regionale della Calabria;
- b) autorizzazione igienico-sanitaria;
- c) autorizzazione sanitaria all'esercizio della mensa;
- d) comunicazione data inizio del servizio di mensa in convenzione;
- e) elenco nominativo del personale impiegato;
- f) elenco fornitori per il servizio di mensa;
- g) elenco nominativi fruitori del servizio mensa;
- h) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445);
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestante la regolarità dei contributi previdenziali, dei tributi locali e nazionali.

Art. 11

1. Le Scuole sottoscrittrici della presente Convenzione possono comunicare al Comune la designazione di un organismo di rappresentanza, a cui conferiscono la delega alla gestione degli adempimenti di cui alla presente convenzione, laddove espressamente consentita.

Art.12

1. La presente Convenzione trova applicazione, in via sperimentale, per l'anno scolastico 2024/2025.

2. Le spese di registrazione e di bollo e quant'altro attinente alla presente Convenzione, nessuna esclusa, restano a totale carico, per quota, delle Scuole contraenti.

Per il Comune di Reggio Calabria
Il Dirigente

Per l'Istituzione Scolastica Privata
Il rappresentante legale